



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 6 novembre 2024

composta dai magistrati:

Elena BRANDOLINI	Presidente f.f.
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Vittorio ZAPPALORTO	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario
Paola CECCONI	Primo Referendario
Fedor MELATTI	Primo Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario
Emanuele MIO	Referendario relatore

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994 n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione 16 giugno 2000 n. 14/DEL/2000, e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 19/08/2016, n. 175, recante Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito TUSP) e, in particolare, l'art. 5, commi 1-4, come modificati dalla Legge del 5 agosto 2022, n. 118, art. 11, comma 1;

VISTA la delibera di Giunta camerale n. 103 del 30 settembre 2024 della Camera di commercio di Treviso-Belluno Dolomiti e la documentazione allegata, trasmessa con nota prot. 60304/U del 1.10.2024, avente il seguente oggetto "Trasformazione

dell'Associazione Mirabilia Network in società consortile a responsabilità limitata" acquisite al prot. Corte dei conti n. 0006217 del 2.10.2024;

VISTA l'ordinanza del Presidente f.f. n. 33/2024 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Magistrato relatore Referendario Emanuele Mio;

FATTO

La Camera di commercio di Treviso-Belluno Dolomiti, con nota prot. 60304/U del 1.10.2024, ha trasmesso, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.lvo 175/2016, la delibera di Giunta camerale n. 103 del 30 settembre 2024 e l'afferente documentazione, avente il seguente oggetto "Trasformazione dell'Associazione Mirabilia Network in società consortile a responsabilità limitata" acquisite al prot. Corte dei conti n. 0006217 del 2.10.2024.

La fattispecie attiene ad un'operazione complessa, costituita, in primo luogo, dalla trasformazione eterogenea, ex art. 2500-octies c.c., dell'associazione Mirabilia Network nella società consortile Mirabilia Network a responsabilità limitata, finalizzata, in un secondo momento, a consentirne la fusione della stessa nella società consortile IS.NA.R.T per azioni.

In detta delibera si precisa che *"l'Ente camerale è socio di IS.NA.R.T. - Istituto Nazionale Ricerche Turistiche - Società Consortile per Azioni in house, di cui possiede una quota di partecipazione pari a nominali € 756,00, corrispondente allo 0,259% del capitale sociale complessivo di € 292.184,00, e dell'Associazione Mirabilia Network, rete del sistema camerale che promuove il turismo culturale, enogastronomico e delle filiere turistiche con l'obiettivo di valorizzare i territori UNESCO attraverso una proposta turistica, culturale e artistica congiunta."* ...*(omissis)* *L'operazione è stata proposta e illustrata da Unioncamere e dai due Enti con note acquisite al protocollo camerale n. 44537 del 5.7.2023, al n. 48090 del 20.7.2023, n. 36607 del 11.6.2024 e n. 57641 del 19.9.2024; l'Associazione Mirabilia Network e IS.NA.R.T. hanno illustrato le finalità e le operazioni di trasformazione di Mirabilia Network da associazione a società consortile a responsabilità limitata (Mirabilia Network Scarl) e della successiva fusione per incorporazione tra quest'ultima e IS.NA.R.T. Scpa. La fusione per incorporazione di MIRABILIA NETWORK (Ente incorporando) in IS.NA.R.T. (Ente incorporante), persegue un obiettivo di razionalizzazione, una sola struttura invece delle due attuali, e si pone anche l'obiettivo strategico di unificare all'interno di un unico contenitore le attività di promozione del turismo con quelle di valorizzazione dei siti UNESCO e dei patrimoni culturali; (omissis).... Sul percorso di accorpamento tra Mirabilia ed IS.NA.R.T. si segnala il recente pronunciamento della Corte dei Conti a Sezioni Riunite (n. 11/SSRRCO/QMIG/2024). In particolare le Sezioni Riunite hanno ribadito che va riconosciuta la possibilità per una Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di costituire, anche a mezzo di trasformazione eterogenea, una società consortile a responsabilità limitata operante nel campo della valorizzazione, sviluppo e*

promozione del turismo e delle risorse turistiche del territorio di riferimento, nonché per lo svolgimento a favore dei propri consorziati delle attività rientranti negli ambiti suddetti, ove tali compiti, sulla base delle valutazioni rimesse alla Sezione regionale competente anche con riguardo all'assetto statutario della società costituenda, possano essere esercitati nelle forme dell'attività di impresa, organizzata con metodo economico e con produzione di vantaggi prevalentemente in favore delle amministrazioni socie. Le Sezioni Riunite hanno espresso anche il principio che la procedura di esame preliminare, da parte della Corte dei conti, degli atti di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni da parte di Amministrazioni Pubbliche va attivata nelle fattispecie di trasformazione, c.d. eterogenea, di un'associazione in una società, anche se per quest'ultima è prevista la fusione per incorporazione in una società già partecipata dall'amministrazione socia. L'ambito oggettivo di applicazione è stato, quindi, espressamente delimitato ai soli momenti in cui l'Amministrazione Pubblica entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, nuova o già esistente, assumendo la qualifica di socio; attraverso la trasformazione si realizza, per l'amministrazione istante, l'acquisizione di una nuova partecipazione societaria nella neocostituita società consortile a responsabilità limitata, con conseguente assunzione della qualifica di socio che, in precedenza, in quanto partecipante in un'associazione, non vi era. Si segnala che la successiva operazione di fusione per incorporazione di Mirabilia in IS.NA.R.T., invece, sarà fuori dal perimetro della Corte, come ribadito nel pronunciamento delle Sezioni Riunite n. 19/SSRRCO/QMIG/2022 par.3.3. La fusione, infatti, comporta, quale esito finale, una reductio ad unitatem dei patrimoni delle singole società. Sul punto, le Sezioni unite della Cassazione hanno sottolineato che la fusione realizza una successione a titolo universale e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione dei rapporti giuridici in precedenza riguardanti i soggetti incorporati (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 21970/2021). Tale successione sul piano giuridico-formale è affiancata, sul piano economico sostanziale, da una continuazione dell'originaria impresa e della sottostante organizzazione aziendale. Pertanto, l'operazione nella prospettiva dei soci (anche delle incorporate), da un punto di vista sostanziale, si atteggia a continuazione del contratto sociale, sebbene l'attuazione prosegua in un "altro involucro formale" e con una differente organizzazione. In sintesi, appare da escludere l'operazione di fusione per incorporazione, sia per gli enti soci dell'incorporante che per quelli dell'incorporata, dal campo di applicazione della rinnovata funzione assegnata alla Corte dei conti dall'art. 5, commi 3 e 4, TUSP, in quanto tale vicenda non risulta equiparabile né alla costituzione di una società né all'acquisto di una nuova partecipazione in società già esistente.

Alla delibera in esame sono stati allegati: il parere del Collegio dei Revisori dei Conti rilasciato ex art. 30 D.P.R. 254/2005; la comunicazione Unioncamere e la nota programmatica delle operazioni; lo statuto della società trasformata; il business plan 2024-2026; la perizia di stima dell'esperto sul valore di Mirabilia; la relazione degli amministratori di Mirabilia; la dichiarazione ex art. 2500 octies, c. 3, Codice Civile e la

situazione al 31.8.2024 dell'Associazione Mirabilia Network.

DIRITTO

1. Sulla esistenza dei presupposti per l'esame dell'atto deliberativo ai sensi dell'art. 5 TUSP novellato

Come è noto, l'art. 11 comma 1, lett. a), della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) ha modificato l'art. 5, c. 3, del d.lgs. n. 175/2016 (TUSP), attribuendo alla Corte dei conti una nuova funzione di controllo in materia di società partecipate dalle amministrazioni pubbliche.

I tratti e gli aspetti essenziali della nuova funzione assegnata alla Corte dei conti, sono stati delineati dalle Sezioni riunite in sede di controllo, con deliberazione n. 16/QMIG/2022, nella quale si è affermato che *“l'esercizio dell'autonomia contrattuale da parte di un soggetto pubblico attraverso il diritto societario, sia in fase di creazione di un nuovo soggetto di diritto, sia in sede di acquisizione di una partecipazione in un'entità già esistente, è un processo che si articola in due fasi: la prima ha carattere pubblicistico ed è finalizzata a pervenire alla determinazione della volontà dell'ente di acquisire la veste di socio in uno dei tipi societari, tra quelli ammessi dal TUSP; la seconda, avente rilevanza privatistica, è volta a tradurre in attuazione la determinazione amministrativamente assunta, attraverso gli strumenti del diritto societario (quali l'atto costitutivo e lo statuto, il contratto di acquisto della partecipazione in via diretta o mediante aumento di capitale)”*.

Nella medesima deliberazione si è altresì chiarito che *“la funzione attribuita alla Corte dei conti dalla novella legislativa si colloca proprio nel passaggio tra le due fasi, con il chiaro intento di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato; ciò in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili”*.

Le Sezioni riunite hanno altresì qualificato la funzione in discorso come una *“peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti”*.

Quanto ai tempi, il pronunciamento della Corte dei conti deve intervenire entro sessanta giorni.

Quanto ai parametri, la Corte dei conti è chiamata a verificare che il provvedimento adottato dall'Amministrazione contenga un'analitica motivazione in ordine: a) alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4 del d.lgs. n. 175/2016; b) alle ragioni e alle finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato (art. 5, comma 1); c) alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa

(art. 5, comma 1); d) alla compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese (art. 5 comma 2).

Va, inoltre, verificato che l'atto deliberativo sia stato adottato con le modalità e i contenuti prescritti dagli artt. 7 e 8 del TUSP.

Peraltro, l'art. 5, comma 3, TUSP ha limitato, letteralmente, il proprio ambito oggettivo di applicazione ai soli due momenti (la costituzione di una società e l'acquisto di partecipazioni) in cui l'Amministrazione pubblica entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, nuova o già esistente, assumendo la qualifica di socio, come puntualmente ribadito dalle Sezioni Riunite n. 19/SSRRCO/QMIG/2022

L'assunzione della qualità di socio segna, pertanto, la linea di confine per distinguere gli atti deliberativi da sottoporre all'esame della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 5, comma 3, TUSP, e quelli invece esclusi.

Infine, in ordine alla presente fattispecie si sono espresse le SSRR n. 11/SSRRCO/QMIG/2024, che con valenza nomofilattica, hanno precisato che *“In questa prospettiva il fatto che l'operazione di trasformazione eterogenea sia prodromica ad una successiva operazione di fusione per incorporazione in altra società influenza e condiziona i parametri in base ai quali deve essere assolto l'onere motivazionale da parte dell'Amministrazione e condotto il controllo da parte della Corte dei conti. Se, infatti, l'amministrazione partecipante all'associazione trasformata in società è, altresì, socia della società incorporante, la motivazione dell'atto deliberativo (e il successivo controllo ex art. 5 TUSP) si focalizza sulla conformità alle disposizioni del Testo unico delle società pubbliche ed alle altre norme di riferimento presenti nell'ordinamento giuridico (in primo luogo, nel Codice civile), della sola operazione di trasformazione eterogenea (essendo l'amministrazione pubblica in parola già socia della società incorporante)”*.

Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, in ragione della funzione nomofilattica assegnata dalla legge alle Sezioni Riunite di questa Corte, va osservato che la fattispecie all'esame ricade pienamente tra le ipotesi per le quali le Sezioni regionali di controllo sono chiamate a rendere il parere previsto dall'art. 5 del TUSP novellato.

2. Sulla sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 5 TUSP.

Il quadro ordinamentale e fattuale finora tracciato consente di pervenire all'esame dei singoli requisiti previsti dall'art. 5 TUSP

2.1 Rispetto delle regole sulla competenza e sul contenuto motivazionale (art. 7 e 8 TUSP)

In ipotesi di acquisto di partecipazioni societarie, l'art. 8 TUSP impone che l'operazione sia deliberata *“secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2”*. Tali norme disciplinano gli organi competenti all'adozione dell'atto deliberativo (comma 1) e il relativo onere motivazionale (comma 2).

L'atto sottoposto ad esame, concernente la trasformazione dell'associazione Mirabilia

Network in società consortile a responsabilità limitata, risulta autorizzato da una specifica delibera di Giunta camerale conformemente alla modalità prevista dall'art. 7, comma 1, lett. d) TUSP.

Quanto al requisito dell'analitica motivazione di cui all'art. 5, c. 1, TUSP, richiamato dall'art. 7, c. 2, si rinvia ai successivi paragrafi.

2.2. Rispetto dei vincoli tipologici (art. 3 TUSP) e finalistici (art. 4 TUSP)

L'operazione di acquisizione in esame rispetta i vincoli tipologici previsti dall'art. 3, TUSP in quanto comporta l'assunzione della qualità di socio dell'Ente Camerale nella società consortile a responsabilità limitata, la soc. "ponte" Mirabilia Network S.C.R.L. derivante dalla trasformazione eterogenea, ex art. 2500-octies c.c., dell'associazione Mirabilia, di cui la CCIAA di Treviso-Belluno Dolomiti è associata, operazione a sua volta finalizzata a consentirne la fusione nella società consortile per azioni IS.NA.R.T. S.C.P.A. della quale la medesima Camera di commercio è pure socia.

Per i vincoli previsti ai sensi dell'art. 4, TUSP, la verifica delle finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche involge sia l'oggetto sociale (comma 1) che le attività esercitate dalla società che l'Ente intende partecipare (comma 2).

Dall'esame della documentazione agli atti, entrambi i requisiti appaiono soddisfatti.

In particolare, nella delibera di Giunta camerale si dà atto quanto segue *"Per quanto concerne la compatibilità dell'operazione rispetto alle finalità istituzionali dell'Ente, il Segretario Generale ricorda, come accennato in premessa, che la valorizzazione del patrimonio culturale e lo sviluppo e la promozione del turismo - attività proprie sia di Mirabilia che di IS.NA.R.T. - costituiscono funzioni e compiti specifici ex art 2 comma 2 punto d)bis della Legge 29.12.93 n. 580, così come aggiornata con Decreto legislativo n. 219 del 25.11.16. Ne consegue che l'utilizzo di IS.NA.R.T., soggetto finale incorporante di Mirabilia e società in house del sistema camerale operante da oltre 30 anni, risponde pienamente a quanto richiesto dall'art. 4 del Decreto legislativo n. 175/16, con particolare riferimento all'autoproduzione di beni e servizi strumentali (comma 2 lett. d).*

Inoltre, al provvedimento viene altresì allegato lo statuto della società Mirabilia SCRL secondo cui *"La Società è strettamente indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dei consorziati ai sensi delle disposizioni di legge e, in particolare, dell'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 e dell'art. 2, comma 2, lett. d), della Legge n. 580/1993. L'attività caratteristica della Società è svolta prevalentemente in favore o su richiesta dei consorziati. In particolare, oltre l'80% del fatturato della Società è effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dalle amministrazioni controllanti socie. La produzione ulteriore rispetto a detto limite è consentita se la stessa permette di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale. I consorziati, indipendentemente dalla quota posseduta, esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture e servizi, secondo il modello dell'in house providing, ai sensi di quanto disposto dall'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016. Il presente*

Statuto disciplina l'esercizio di tale controllo.”

Le motivazioni esplicitate nella deliberazione e nei relativi allegati risultano, dunque, conformi a quanto previsto dall'art. 4 TUSP, sia in quanto l'attività svolta dalla Società Mirabilia Network SCARL rientra nell'ambito di quelle previste dal comma 2, lett. d) della suddetta disposizione sia potendosi ritenere integrato il requisito della stretta inerenza rispetto alle finalità istituzionali.

2.3 L'onere di motivazione circa la sostenibilità finanziaria (art. 5, comma 1, TUSP).

In merito al parametro della “sostenibilità finanziaria” le Sezioni riunite (deliberazione n. 16/2022/QMIG) hanno avuto modo di precisare che tale concetto “*assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario che l'amministrazione intende effettuare; l'altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato*”. Sotto il primo versante, la sostenibilità finanziaria si riferisce alla capacità della società di garantire, in via autonoma e per un adeguato lasso temporale, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale. A tal fine, nella richiamata pronuncia, le Sezioni riunite hanno sottolineato la necessità che l'atto deliberativo di costituzione societaria o di acquisizione di partecipazioni sia suffragato dallo sviluppo di un pertinente Business Plan (o di forme analoghe di analisi di fattibilità corredato da note esplicative e indicatori di bilancio) che deve soddisfare i requisiti di affidabilità, sotto il profilo dei dati utilizzati e del metodo di elaborazione usato, e dell'attendibilità, sotto il profilo della coerenza, ragionevolezza e compatibilità delle conclusioni che l'Amministrazione trae in merito alla sostenibilità finanziaria dell'operazione.

Sotto il profilo soggettivo, invece, si riferisce alla sostenibilità dell'operazione con riguardo alla situazione finanziaria specifica dell'Amministrazione procedente e deve dare conto dei profili di onerosità indiretta eventualmente scaturenti dall'acquisizione della qualifica di socio. In altri termini, devono essere verificati la copertura delle spese legate all'investimento societario a carico del bilancio dell'Amministrazione procedente, e il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, anche in chiave prospettica.

Nella fattispecie in esame, con riferimento alla sostenibilità finanziaria, sotto il profilo sia soggettivo sia oggettivo, la delibera di Giunta camerale prende atto di quanto segue “*Al fine di valutare compiutamente la fattibilità dell'operazione e l'impatto della stessa sul soggetto finale, il Consiglio di amministrazione di IS.NA.R.T. ha recentemente aggiornato il business plan dell'iniziativa per il triennio 2024-2026. Il piano, conservato agli atti della presente delibera, è stato elaborato secondo ipotesi prudenziali, considerando l'integrazione delle due strutture e la realizzazione del piano di attività ex Mirabilia all'interno della società. Il piano evidenzia con chiarezza la validità dell'operazione di fusione; come si evince dall'andamento, nel prossimo triennio, dei valori economici e dei flussi finanziari, le attività ex Mirabilia, combinate opportunamente con le attività che IS.NA.R.T. sta implementando, consentono di*

sviluppare, rafforzare ed ampliare la mission ed i piani di azione del nuovo Istituto Nazionale delle Ricerche Turistiche, creando valore a beneficio dei Soci e delle economie locali. In relazione al business plan, è da rilevare che il ritorno all'ordinaria attività da parte di Mirabilia consente pertanto di prevedere, a carico del bilancio IS.NA.R.T., da un lato i ricavi determinati in € 24.000 (invece delle tre quote associative ordinariamente riscosse dall'Associazione) per ciascuno dei Soci, ad eccezione di Unioncamere, e dall'altro lato i costi che maggiormente caratterizzano le attività di Mirabilia nello svolgimento del consueto programma di lavoro annuale. La copertura di tali costi, così come previsto nel percorso di unificazione delle due strutture, dovrà essere realizzata con la condivisione di una commessa multi-cliente, a favore di IS.NA.R.T., da deliberare in occasione dell'Assemblea programmatica di dicembre in cui verrà presentato il Progetto speciale Mirabilia. In questa occasione le Camere di commercio interessate al Progetto speciale Mirabilia dovranno esprimere la loro formale adesione alla partecipazione alla realizzazione di tali attività, impegnandosi ad assegnare, entro il mese di febbraio, specifiche commesse da assegnare a IS.NA.R.T., che si dedicherà a queste attività speciali oltre che alle attività pianificate in favore di tutti i soci come le annuali "Borsa del turismo" e "Borsa Food e Drink", le attività di "Formazione e sviluppo competenze e Innovazione tecnologica", la realizzazione dell'"Osservatorio sull'economica dei siti UNESCO". Dal punto di vista finanziario il piano non evidenzia alcun impatto negativo del progetto Mirabilia. Per quanto concerne la convenienza economica e finanziaria, l'operazione non comporta alcun costo né alcun esborso finanziario sia per gli associati di Mirabilia che per i soci di IS.NA.R.T. La fusione infatti sarà realizzata tramite utilizzo delle azioni proprie detenute da IS.NA.R.T., azioni che verranno assegnate ai soci dell'incorporanda Mirabilia sulla base del rapporto di cambio sopra ricordato. Per quanto concerne gli aspetti operativi dell'attività ex Mirabilia si segnala che il programma operativo potrà anch'esso proseguire come detto in continuità – senza costi emergenti per le Camere di commercio partecipanti”

2.4 L'adempimento dell'onere di motivazione circa la convenienza economica e la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità (art. 5, commi 1 e 3, TUSP).

L'art. 5, commi 1 e 3, TUSP impone l'onere di motivazione circa la convenienza economica e di compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. Ciò implica che la motivazione deve dare conto della funzionalità della soluzione rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell'amministrazione, del corretto utilizzo delle risorse e delle risultanze del confronto con altre soluzioni gestionali (diretta o esternalizzata) con comparazione dei benefici e dei costi attualizzati delle singole soluzioni possibili.

In proposito, nella delibera di Giunta camerale si dà atto che “Per quanto concerne le ragioni che giustificano l'operazione, si sottolinea come la stessa risponda ad un'esigenza di razionalizzazione delle strutture del sistema camerale che si occupano di turismo e cultura: un unico “contenitore” invece di due, scioglimento di Mirabilia e confluenza delle sue attività all'interno di una società già esistente, ottimizzazione dei

prodotti e dei servizi a favore dei soci grazie alla capitalizzazione delle esperienze. Prodotti e servizi più efficaci ed aderenti alle esigenze dei consorziati, realizzati con criteri di maggiore efficienza ed economicità grazie al miglior utilizzo dei fattori di produzione attualmente disponibili ed all'utilizzo di economie di scala: lo scioglimento di Mirabilia determina infatti l'eliminazione dei relativi costi di struttura e di staff, quali servizi amministrativi, funzione acquisti e procurement, adempimenti anticorruzione e trasparenza, costi dell'organo di controllo, costi di governance, legale. E' utile segnalare che l'operazione non comporta aumenti di costi di struttura lato IS.NA.R.T. ma solo costi cessanti lato Mirabilia: sarà quindi possibile efficientare la struttura di IS.NA.R.T. utilizzando al meglio la sua organizzazione e realizzando le attività in sostanziale continuità”

In conclusione, considerando l'articolato quadro di riferimento emergente dalla documentazione trasmessa alla Sezione, riportato nella narrativa in fatto e illustrato nel presente paragrafo, può ritenersi assolto l'obbligo motivazionale e le ragioni di convenienza addotte possono ritenersi congrue.

1.5 Compatibilità dell'intervento con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese (art. 5, comma 2, TUSP).

Al riguardo, nell'atto deliberativo, si dà conto di quanto segue: “Al fine di escludere forme di contribuzione che possano essere configurate come aiuti di stato, si segnala che le quote associative richieste da Mirabilia ai soci non costituiscono liberalità in quanto sono risorse destinate allo svolgimento delle attività dell'Associazione, sono previste dallo Statuto (art. 5, punto 3 e art. 7) e realizzano un vincolo contrattuale tra l'Associazione e i suoi associati; attraverso il versamento della quota consortile annuale, infatti, il socio adempie agli obblighi statutari assunti in fase di ingresso e consente all'Associazione di svolgere l'attività per cui è stata costituita. Si segnala, altresì, che Mirabilia non ha mai percepito contributi pubblici.”.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, rende in senso positivo, con le osservazioni contenute in parte motiva, il parere di cui all'art. 5, comma 3, del d.lgs. 19 agosto 2016, n.175, sulla delibera n. 103 della Giunta camerale della Camera di commercio di Treviso-Belluno Dolomiti con la quale è stata approvata l'operazione di trasformazione dell'associazione Mirabilia Network in Mirabilia Network Srl e la linea strategica di fusione per incorporazione di Mirabilia Network in ISNART ScpA.

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione, a cura della Segreteria, entro cinque giorni dal deposito, alla Camera di commercio di Treviso-Belluno Dolomiti ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.

ORDINA

alla Camera di commercio di Treviso-Belluno Dolomiti di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito internet istituzionale ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 6 novembre 2024.

IL MAGISTRATO RELATORE

f.to digitalmente Emanuele Mio

IL PRESIDENTE

f.to digitalmente Elena Brandolini

Depositata in Segreteria il 19 novembre 2024.

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA F.F.

f.to digitalmente Alessia Boldrin